



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 del 08.03.2016

Oggetto:

COPIA

Modifica e integrazione Regolamento compensi avvocatura civica approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 284 del 27.10.2015.

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di marzo, in Iglesias, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO	SINDACO	P
FRANCESCHI SIMONE	VICE SINDACO	P
FERRARA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MEO MELANIA	ASSESSORE	P
MONTIS GIANFRANCO	ASSESSORE	P
MELE BARBARA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale BISOGNO MARIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale

Premesso che, con propria deliberazione n. 284 del 27.10.2015 avente ad oggetto: "Regolamento compensi avvocatura civica", si è proceduto a disciplinare la corresponsione dei compensi dell'avvocatura civica mediante apposita regolamentazione, come prescritto dalla legge;

ritenuto, in forza della potestà di autorganizzazione dell'Amministrazione comunale, di dettare previsioni regolamentari concernenti le specifiche modalità di svolgimento delle funzioni dell'Avvocatura civica assolutamente compatibili con il peculiare *status* dei legali dell'ente locale, sia per la natura strumentale rispetto all'attività di difesa in senso stretto dell'amministrazione sia perché postula specifiche cognizioni proprie dell'attività professionale di consulenza tecnico-giuridica;

ritenuto, altresì, di integrare la predetta regolamentazione con disposizioni concernenti le seguenti materie: "*dovere di collaborazione delle Direzioni dell'Ente*", "*accesso agli atti*", "*incompatibilità*", "*sostituzioni*", "*presenza in servizio*", "*valutazione della prestazione*", anche alla luce degli ultimi interventi normativi e giurisprudenziali;

valutato, inoltre, di modificare gli articoli 2 e 8 del predetto regolamento in quanto in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni contrattuali vigenti;

dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 e documenti allegati è stato differito al 30.04.2016, come riportato nel decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016;

atteso che questo Ente, non avendo a tutt'oggi approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000;

viste pertanto:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 24 luglio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 262 del 01 ottobre 2015 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2015 – parte contabile – approvazione";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 19.11.2015 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2015. Approvazione obiettivi operativi";

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

1. di modificare e integrare il Regolamento compensi avvocatura civica, approvato con deliberazione della Giunta comunale. n. 284 del 27.10.2015 nel modo seguente:

Oggetto: Regolamento avvocatura civica

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina funzioni, compiti e attività dell'Avvocatura istituita presso il Comune di Iglesias.
2. Lo stesso disciplina, altresì, la corresponsione dei compensi professionali da erogarsi al personale dipendente assegnato al Servizio legale ed iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati.

ART. 1 bis - Funzioni e compiti dell'Avvocatura comunale

1. L'Avvocatura comunale è incaricata, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, della trattazione degli affari legali del Comune di Iglesias e rende il servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale.
2. All'avvocato dell'ufficio legale è assicurata la piena indipendenza e autonomia di giudizio intellettuale e tecnico nella trattazione degli affari.

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune dinanzi a tutte le autorità giudiziarie civili - anche in caso di ricorsi al codice della strada - penali, amministrative e tributarie, oltre che procedimenti arbitrali e davanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza agli organi istituzionali e direzionali del Comune utile a prevenire il contenzioso e a comporre quello in atto, attraverso la formulazione di pareri. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i pareri scritti sono resi di norma entro 20 giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivate ragioni d'urgenza.

All'Avvocatura comunale, in particolare, compete:

- a) curare tutta l'attività di promozione, resistenza in giudizio dell'Ente e risarcimento danni, previa acquisizione di idonea relazione tecnica resa dal Dirigente interessato e gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente;
- b) esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- c) attivare le idonee azioni giudiziarie per il recupero dei crediti di spettanza dell'Amministrazione comunale, anche nei confronti di dipendenti dell'Ente a

- seguito di pronunce amministrativo-contabili, su richiesta dei Dirigenti dei Settori competenti;
- d) suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - e) monitorare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte, compresa quella gestita tramite legali esterni e assicurazioni. A tal fine, le attività di liquidazione ai legali esterni, anche di acconti sui compensi, avviene previa verifica
 - della sussistenza degli atti comprovanti l'attività svolta;
 - della congruità delle note di spesa e delle parcelle presentate dagli avvocati esterni, con specifica indicazione del valore della causa e della normativa applicata in ordine alle tariffe professionali;
 - f) intervenire, su espresso mandato del Sindaco, per definire e transigere liti e controversie nell'interesse dell'Ente;
 - g) ricevere tutti gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante curando i successivi adempimenti di costituzione in giudizio ovvero di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, ai sensi dell'art. 194 lett. a) T.U.E.L.

Art. 1 ter – Doveri di collaborazione delle Direzioni dell'Ente

1. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, le Direzioni interessate devono trasmettere tempestivamente all'Avvocatura civica una relazione tecnico-descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la controversia stessa.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire all'Avvocatura civica nel termine dalla stessa indicato, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possono compromettere l'esito della lite.

Art.1-quater – Atti e Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24 della l. 241/1990, anche in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art.1 quinquies – Incompatibilità e conflitto d'interesse

1. Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 nonché quelle contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 sexies - Sostituzioni e domiciliazioni

1. E' consentito affidare incarichi professionali esterni limitatamente ai seguenti casi :
 - a. nomina di avvocati domiciliatari, su motivata relazione dell'Avvocatura comunale in caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito. All'avvocato domiciliatario saranno corrisposti i relativi diritti, anche per eventuali udienze in sostituzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - b. coincidenza ed indifferibilità di due udienze nello stesso giorno assolutamente non conciliabili;
 - c. incompatibilità e conflitto di interesse.
2. I compensi per la causa o relativa fase di giudizio saranno scomputati dal compenso al legale interno.
3. Limitatamente ai predetti casi eccezionali, è istituito presso l'Ente apposito elenco dei professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature".

Art. 1 septies - Presenza in servizio

1. L'avvocato civico assicura la presenza in servizio, in conformità del contratto individuale di lavoro, tramite i sistemi di rilevazione in uso nell'Ente. Sulla base delle esigenze funzionali dell'ufficio e delle udienze preventivamente comunicate, è, comunque, consentita l'articolazione dell'orario in via autonoma, senza l'obbligo di osservanza di quello previsto per la generalità dei dipendenti.
2. In caso di mancata timbratura per missioni dovute a partenze o rientri in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e chiusura, gli interessati dovranno darne comunicazione giustificativa mensile entro il giorno 5 del mese successivo cui si riferiscono le assenze.

Art.2- Presupposti riconoscimento compensi professionali

comma 3 secondo capoverso - abrogato e sostituito dal presente

I compensi di cui ai precedenti commi non sono dovuti per l'attività professionale svolta in ambito stragiudiziale o nell'ambito di un "processo" che si concluda con un atto diverso dalla sentenza favorevole all'ente.

Art. 3 - Criteri quantificazione compensi professionali

comma 1 lettera b) integrato come segue:

dopo il termine " parametri" è aggiunto quello di " minimi"

Art. 5 bis- Valutazione della prestazione

1. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, l'attribuzione dei compensi all'Avvocatura civica è effettuata previa valutazione del rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili, che dovranno essere definiti dal sistema di valutazione, che tengono conto, tra l'altro, della puntualità degli adempimenti processuali.
2. La valutazione del rendimento individuale compete al Segretario Generale dell'Ente, con il supporto del Nucleo di Valutazione, in coerenza con quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance.
3. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, l'Avvocatura civica predispone una relazione di sintesi sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con riferimento sia all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio che a quella di consulenza nei confronti dei servizi dell'ente. In particolare, la relazione, dovrà contenere una parte descrittiva indicante dati inerenti ai contenziosi introitati e trattati ed all'esito di quelli definiti, nonché elementi afferenti ai pareri forniti ed in generale al supporto consulenziale dato ai servizi con indicazione delle tematiche di maggior rilievo per complessità, novità, e valore economico, oltre che fornire ogni elemento utile, mediante atti, documenti, tabelle riepilogative etc. alla misurazione dell'apporto qualiquantitativo fornito, in termini di rendimento professionale.
4. La valutazione viene svolta con cadenza annuale.
5. All'avvocatura sono riconosciuti i compensi sulla base della valutazione conseguita, e formalizzata in apposita scheda, nella misura stabilita in sede di contrattazione decentrata.
6. Le quote eventualmente non assegnate costituiscono economie di bilancio.

Art. 8 - Disposizioni transitorie

comma 3 - abrogato e sostituito dal presente

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/03/2016

IL DIRIGENTE
F.TO MARIA BISOGNO

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 08/03/2016

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARIA BISOGNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/03/2016

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **09/03/2016** al **24/03/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/03/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARIA BISOGNO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 09.03.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA BISOGNO